

**STATI UNITI****Corte suprema, sentenza nella causa *Golan v. Saada*, No. 20-1034,  
596 U.S. \_\_ (2022) del 15 giugno 2022, in tema di rimpatrio  
di un minore in caso di sottrazione internazionale**

20/06/2022

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito, all'unanimità, che non è fatto obbligo ai giudici di considerare tutte le possibili misure migliorative allorché si intenda respingere l'istanza di ritorno di un minore da un altro Stato, ai sensi dell'art. 12 della Convenzione dell'Aja del 1980 (sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori), qualora sia dato accertare che l'eventuale ritorno esporrebbe il minore a gravi rischi di subire conseguenze dannose.

La pronuncia è originata da una controversia tra una cittadina nord-americana, Akiza Golan, coniugata ad un cittadino italiano, Isacco Saada, genitori di un minore (nel prosieguo, anche, B.A.S.) e residenti in Italia. Nel 2018, la madre del bambino – approfittando dell'invito a partecipare ad un matrimonio negli Stati Uniti – si era recata con il figlio di circa due anni nel proprio paese d'origine, decidendo di stabilirsi presso un centro di accoglienza per i casi di violenza domestica. Il padre del minore, rimasto in Italia, aveva immediatamente presentato istanza presso il Tribunale distrettuale del Distretto Orientale di New York chiedendo che fosse emesso un ordine di rimpatrio del figlio ai sensi della Convenzione dell'Aja. Il Tribunale distrettuale aveva concluso che il minore sarebbe stato esposto a rischi pregiudizievoli per la propria salute psico-fisica in caso di ritorno in Italia, avendo la madre dato prova degli abusi caratterizzati da violenza e minacce ai quali era stata esposta nel periodo di convivenza col marito, abusi che avevano prodotto conseguenze dannose anche per il minore. Nonostante il riscontro di tali elementi, suffragati per altro dalla documentazione redatta dai servizi sociali italiani, la corte aveva emesso l'ordine di rimpatrio del minore ritenendosi vincolata ad un precedente a tenore del quale è «fatto obbligo di valutare tutte le opzioni che possano rendere possibile il ritorno del minore nel paese di origine in condizioni di sicurezza [...] prima di negare l'istanza in ragione dei rischi di subire conseguenze dannose». Pertanto, avendo giudicato come «condizioni migliorative» quelle proposte dal marito, comprendenti il supporto finanziario e l'avvio di un percorso di terapia, la corte aveva giudicato ridotti i rischi per il minore e dunque avallato la richiesta di ritorno in Italia. La Corte d'Appello del Secondo Circuito, adita dalla madre, aveva dapprima giudicato le misure inidonee a mitigare i rischi per il minore, ma – a seguito delle ulteriori condizioni stabilite con rinvio alla stessa Corte distrettuale – si era risolta a confermare la sentenza con la quale era stato disposto il ritorno del bambino nel suo paese di residenza abituale.

La Corte Suprema, con l'*opinion* resa da Justice *Sotomayor*, ha stabilito che, nell'interpretazione della Convenzione dell'Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale dei minori, un tribunale non è vincolato ad esaminare tutte le possibili misure migliorative che possono essere adottate qualora sia dato dedurre che il ritorno del minore nel paese di residenza lo esporrebbe a gravi rischi di natura

psico-fisica. Si tratta, notano i giudici supremi, di una interpretazione non orientata rispetto allo spirito e al testo della Convenzione dell'Aja suscettibile di accordare un qualche *favor* al ritorno in patria del minore, ancorché esso sia stato illecitamente trasferito in un altro paese, rispetto agli altri obiettivi divisati dalla Convenzione, tra cui quello volto al perseguimento del superiore interesse del fanciullo.

\* \* \*

La decisione in oggetto è reperibile [qui](#).

*Andrea Giannaccari*